

STATUTO DELLA “FONDAZIONE CIRCLE ETS”

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e ss c.c., una Fondazione denominata "Fondazione Circle".
2. Una volta ottenuta la iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'ente sarà “Fondazione Circle ETS”.

Art. 2 Sede

1. La Fondazione ha sede in Rimini, all'indirizzo risultante nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale.

Art. 3 Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale, di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle persone in difficoltà attraverso i due assi fondamentali nella promozione del benessere globale, individuale e collettivo, rappresentati dalla CASA e dal LAVORO, secondo una visione olistica che tenga conto sia dei bisogni primari, sia di quelli relazionali, sia di quelli culturali.
2. La Fondazione intende pertanto perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale previste nell'art.5 del D.Lgs.117/2017:
 - a) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni (lett f);
 - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
 - e) formazione post-universitaria (lett. g);
 - f) agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni (lett.s);

Allegato "A"
al n. 27429
di raccolta

g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche con sostegno a distanza (lett.d);

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w).

3. Nello svolgimento di tali attività la Fondazione potrà, fra l'altro:

- agire per la creazione di posti di lavoro attraverso l'empowerment delle persone;
- agire per offrire risposta al bisogno abitativo;
- promuovere, diffondere e valorizzare sotto ogni aspetto l'importanza di sentirsi operosi ed utili attraverso l'attività lavorativa che non solo possa garantire un reddito per il sostentamento, ma che sappia anche valorizzare l'aspetto relazionale che si instaura sui luoghi di lavoro;
- agire per la promozione e la conoscenza delle diverse opportunità lavorative;
- promuovere ogni espressione culturale, artistica, intellettuale e sociale, che offra un esempio di economia circolare tramite la quale le persone possono non solo trovare una risposta alla richiesta di lavoro ma anche a quella di un'abitazione dignitosa;
- organizzare, promuovere, diffondere e valorizzare appuntamenti e iniziative culturali, artistiche e sociali e o ricreative di interesse sociale, quali, ricerche, studi, incontri, seminari, convegni; iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale; iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle loro famiglie; iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie; attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;
- promuovere e gestire iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti anche ai minori;
- promuovere e organizzare attività di orientamento scolastico, universitario e lavorativo, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- promuovere e organizzare iniziative solidaristiche a favore

di minori e nuclei famigliari in difficoltà;

- promuovere e valorizzare lo sviluppo dell'economia agricola attraverso la produzione di prodotti biologici che sappiano rispettare la biodiversità dei territori;
- promuovere la vita nei piccoli centri urbani e nelle aree rurali e montane a rischio spopolamento, attraverso sia la vendita di prodotti locali realizzati nelle medesime aree sia attraverso la creazione di attività di ristorazione e di ricezione di qualità che sappiano creare interesse in aree dimenticate;
- riqualificare dal punto di vista energetico ed edilizio il patrimonio immobiliare vetusto per poterlo offrire a chi ha un bisogno abitativo.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe; può svolgere e promuovere manifestazioni di ogni genere, come scambi culturali nazionali ed internazionali, conferenze, corsi (anche a pagamento), incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre; erogare borse di studio, curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli o cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica; costituire o partecipare ad altre enti o società aventi finalità analoghe, connesse alla proprie o di propria diretta emanazione; accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, anche successivamente alla attribuzione della stessa.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Risorse

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
 - entrate derivanti dal patrimonio;
 - entrate derivanti dalle attività svolte;

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze, espresse nella delibera di approvazione, lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.
3. E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale previste nel presente statuto.

Art. 7 Volontari

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dei componenti dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, purchè documentate.

Art. 9 Fondatori

1. Sono Fondatori le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione, e pertanto i signori Ormerod Steven, Francesconi Fabio, Lisi Gloria, Marchese Cosimo Giuseppe e Cecchetti Matteo.

2. I Fondatori che perdono il relativo status, per una qualunque causa, non possono avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art. 10 Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri.

2. Ogni Fondatore ha diritto di essere componente del Consiglio di Amministrazione o di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di morte di un Fondatore, il diritto di nominare un Consigliere di Amministrazione spetta ai suoi eredi universali; se più di uno, gli stessi decideranno a maggioranza calcolata per capi.

4. In caso di incapacità di un Fondatore, il diritto di nominare un Consigliere di Amministrazione verrà esercitato dal coniuge e dai figli; in mancanza di questi ultimi da colui/coloro che sarebbero eredi legittimi se in quel momento si aprisse la successione del Fondatore; se più di uno, gli stessi decideranno a maggioranza calcolata per capi.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi, fino ad approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica; i suoi membri possono essere rinominati.

6. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

7. Il Consigliere che non intervenga a n. 3 (tre) sedute consecutive senza legittimo impedimento o giustificazione decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

8. In caso di morte, revoca, decadenza, dimissioni di uno o più Consiglieri, il sostituto è nominato da colui/coloro che avevano nominato il Consigliere cessato, fino a scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Il consigliere decaduto ai sensi del comma che precede non può essere rinominato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà all'avente diritto, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, la cessazione del consigliere di amministrazione di sua nomina.

10. Qualora un avente diritto (Fondatore o soggetti di cui al terzo o quarto comma) non eserciti il diritto di nomina entro quindici giorni - decorrenti dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione o dal ricevimento della notizia della cessazione dalla carica del consigliere di sua nomina - alla nomina provvederà in via suppletiva il Consiglio di Amministrazione uscente; il consigliere così nominato cessa di diritto nel momento in cui l'avente diritto comunichi il nominativo, e l'accettazione della carica, di un nuovo consigliere.

Art.10 bis – Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.

2. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- può nominare un Direttore della Fondazione, determinandone il compenso e la durata dell'incarico;
- può istituire Comitati Scientifici, nominare i suoi componenti, e redigere il regolamento di funzionamento;
- predispone e approva il bilancio preventivo;
- predispone e approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- delibera le modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera in merito all'estinzione della Fondazione, alla nomina del liquidatore, ed alla devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi della legge e del presente statuto;
- -compie ogni altro atto attribuito alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su

convocazione del Presidente, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri.

6. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

7. La riunione può svolgersi esclusivamente con mezzi telematici a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso nell'avviso di convocazione può essere omessa l'indicazione del luogo di convocazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei suoi componenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

9. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato in apposito libro vidimato.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

3. Presidente e Vice-presidente restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea di Fondatori e Partecipanti, che presiede.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

7. Il Presidente della Fondazione può conferire procure, per

singoli affari o categorie di affari, anche a terzi.

Art. 12 Organo di controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico o collegiale.
2. L'Organo di controllo collegiale è composto da 3 (tre) membri.
3. L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dai Fondatori, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.
4. La scelta se eleggere un Organo di controllo monocratico o collegiale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione prima di procedere al rinnovo dell'Organo stesso.
5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
6. L'Organo di controllo monocratico, e almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo collegiale, è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice Civile.
7. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
8. L'Organo di Controllo deve partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
9. Nei casi previsti nell'art.31 del D.lgs. 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti, a meno che l'organo di controllo non eserciti anche la revisione legale dei conti, avendo i requisiti soggettivi previsti nell'art.30 del D.Lgs.117/2017.

Art.13 Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Sostenitore", alle persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.
2. La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è insindacabile. I sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono "organo" della Fondazione.
3. Coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

4. La qualifica di “Sostenitore” è annuale ed è intrasmissibile; il “Sostenitore” può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

Art.14 Adunanza Generale dei Sostenitori e dei Volontari

1. I Sostenitori e i Volontari si riuniscono almeno una volta all’anno in Adunanza Generale, momento di incontro non deliberativo, durante la quale:

- verranno esposti dal Consiglio di Amministrazione i progetti in corso e quelli compiuti

- sarà possibile formulare proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, ovvero esprimere pareri non vincolanti.

2. L’Adunanza è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto indicato dagli intervenuti. Nessun argomento verrà sottoposto a votazione.

4. Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente con mezzi telematici a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della adunanza;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare al dibattito.

5. Delle riunioni dell’Adunanza è redatto verbale che raccoglie i pareri e le proposte pervenute dagli intervenuti.

Art. 15 Estinzione

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall’art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio pubblico competente secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore, indicato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

Art.16 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.

Firmato: Steven Ormerod

Firmato: Francesconi Fabio

Firmato: Gloria Lisi

Firmato: Marchese Cosimo Giuseppe

Firmato: Matteo Cecchetti

Firmato: Raffaella Fammartino teste

Firmato: Elena Betti

Firmato: Marco Maltoni Notaio

